

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Titolo II - LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

ARTICOLO 5 - Agevolazioni ed esenzioni

ARTICOLO 6 - Le attività di accertamento e riscossione

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

ARTICOLO 10- Sanzioni

ARTICOLO 11 - Rimborsi per le entrate tributarie

ARTICOLO 12 -Rimborsi per le entrate extratributarie

TITOLO III - INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'Interpello

ARTICOLO 14 - Il procedimento

ARTICOLO 15 - Effetti dell'interpello

Capo II

ARTICOLO 16 – L'Autotutela

ARTICOLO 17 – Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

ARTICOLO 18 - Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

ARTICOLO 19 - Oggetto dell'annullamento

ARTICOLO 20 – Limiti all'esercizio del potere di autotutela

ARTICOLO 21 – Il procedimento

Capo III

ARTICOLO 22 – L'Accertamento con adesione

Titolo IV –IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 23 – Ambito di applicazione

ARTICOLO 24 – Cause ostative

Titolo V –LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 25 – Oggetto ed ambito di applicazione

ARTICOLO 26 – L'avviso di accertamento esecutivo

ARTICOLO 27– L'avviso di accertamento esecutivo "secondario"

ARTICOLO 28– Il trasferimento del carico da riscossione

ARTICOLO 29 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

ARTICOLO 30 – Le modalità di rateazione

ARTICOLO 31– Gli oneri di riscossione

ARTICOLO 32– Gli interessi di mora

ARTICOLO 33– Accesso all'anagrafe tributaria

Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie e patrimoniali, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.
4. Al fine di cui al co.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, vengono, altresì, introdotti e disciplinati i seguenti istituti:
 - diritto di interpello, ex art.11, L 212/2000;
 - accertamento con adesione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 218/1997, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria;
 - autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da evidente illegittimità o infondatezza.

Titolo II

LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 2 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie;
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap) fino al 31.12.2020;
 - le entrate derivanti dal canone unico dal 01.01.2021
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;

- le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.

ARTICOLO 3 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti hanno efficacia nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 4 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ARTICOLO 5 – Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare; spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

ARTICOLO 6 – Le attività di accertamento e riscossione

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a. direttamente dall'ente;
 - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D. Lgs 267/2000;
 - c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 446/1997 e alla L 160/2019.
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto stabilito dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.
3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata.

ARTICOLO 7 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. E' ammessa la compensazione verticale fra debiti e crediti relativi al medesimo tributo e contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

ARTICOLO 8 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241 e sue successive modificazioni.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.

ARTICOLO 9 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente, gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di leggi vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata, pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui é preposto il responsabile.

ARTICOLO 10 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono di competenza del funzionario responsabile per la gestione del tributo, tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 11 – Rimborsi per le entrate tributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro i termini di decadenza previsti dalla legge, a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ARTICOLO 12 - Rimborsi per le entrate extratributarie

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.

3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.

TITOLO III

INTERPELLO, AUTOTUTELA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Capo I

ARTICOLO 13 - L'interpello

1. Il diritto di interpello, la cui disciplina è contenuta nell'art.11 della L.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) oltreché nel D.Lgs 156/2015, trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. I soggetti legittimati possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art. 11 comma 1 della L. 212/2000.

3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie.

ARTICOLO 14 - Il procedimento

1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune.

2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 2 comma 2 del D. Lgs. 156/15 e deve contenere gli elementi indicati dall'art. 3 del medesimo D. Lgs.156/15.
3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 156/15.
4. Sono inammissibili le istanze di interpello rientranti nelle casistiche di cui all'art. 5 del D.Lgs.156/15.
5. La presentazione di un'istanza di interpello ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. Le risposte alle istanze di interpello rese dal Comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 156/15.

ARTICOLO 15 -Effetti dell'interpello

1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art. 11 della L. 212/2000.
2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L. 212/2000:
 - a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione – da parte del Comune – della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello;
 - b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri da parte dell'istante.
3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia.

Capo II

ARTICOLO 16 – Autotutela sostitutiva

1. Il Comune applica, nella gestione dei propri tributi, l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da evidente illegittimità o infondatezza.

ARTICOLO 17-Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Nella soggetta materia, tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

ARTICOLO 18 -Ipotesi di annullamento d'ufficio o su istanza di parte

1. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, in via di autotutela, sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, ovvero, in caso di:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- evidente errore materiale del contribuente.

ARTICOLO 19 - Oggetto dell'annullamento

1. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

2. L'Ente, laddove sussistano i presupposti, procede, altresì, in autotutela all'annullamento di un precedente provvedimento di annullamento, in applicazione della c.d. autotutela in malam partem.

ARTICOLO 20 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato (giudicato sostanziale e non formale) favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

2. Costituisce, altresì, causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi, verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, si procederà all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta, in tal senso, alcuna istanza da parte del contribuente.

ARTICOLO 21 – Il procedimento

1. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

2. L'avvio del procedimento può avvenire su istanza del contribuente o d'ufficio.

3. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Capo III

ARTICOLO 22 -Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218, fatto salvo l'art.5-ter, del medesimo decreto legislativo che non trova applicazione.

2. L'accertamento con adesione è ammesso esclusivamente con riguardo alla materia concordabile e la relativa istanza è, quindi, inammissibile relativamente a tutte le altre fattispecie, in specie con riguardo alle ipotesi di esenzioni, agevolazioni.

Titolo IV – IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ARTICOLO 23 – Ambito di applicazione

1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;
- 1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo

periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agazia delle dogane e dei monopoli.

ARTICOLO 24 – Cause ostative

1. L'invio di questionari e/o richiesta di chiarimenti, oltreché la notifica di ogni atto nel quale si rappresenta al contribuente la pretesa impositiva costituisce attività ostativa all'accesso all'istituto del ravvedimento.

Titolo V – LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

ARTICOLO 25–Oggetto ed ambito di applicazione

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Per l'espletamento dell'attività di riscossione, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente procederà ai sensi e per gli effetti dell'art.1, co.793, L. 160/2019, alla nomina, con proprio provvedimento, di uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere

3. Il/i funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

4. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi.

5. La nomina del/dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato

6. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 deve essere effettuata tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'entrata.

ARTICOLO 26 – L'avviso di accertamento esecutivo

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 emessi e notificati a decorrere dal 01 gennaio 2020, devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. L'atto di cui al comma 792 non è, invece, suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 12,00 euro.

6. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. In tali casi, il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.

ARTICOLO 27– L'avviso di accertamento esecutivo "secondario"

1. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi primari è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente:

- in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
- in caso di definitività dell'atto impugnato.

L'Ente Locale procederà, altresì, all'emissione e notifica dell'avviso di accertamento esecutivo "secondario" con natura meramente liquidatoria nei seguenti casi:

- sentenza di parziale accoglimento;
- conciliazione giudiziale, ex art.48-ter, D.Lgs 546/1992;
- reclamo mediazione, ex art.17-bis, D.Lgs 546/1992,
- annullamento parziale in autotutela.

In tali casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

Resta fermo che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

ARTICOLO 28– Il trasferimento del carico da riscossione

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione

forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione forzata, per centoventi giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

4. La sospensione non opera:

- nei casi di adozione di misure cautelari e conservative, nonché per ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore;
- nei casi di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato;
- nei casi di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

6. Decorso un anno dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

ARTICOLO 29 – Gli avvisi di accertamento esecutivi per importi sino a 10.000,00 euro

1. Per gli avvisi di accertamento per importi, ad atto, non superiori a 10.000,00 euro, prima di attivare le procedure cautelari ed esecutive, l'Ente procederà alla notifica di un sollecito di pagamento, nel quale si specificherà che se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

ARTICOLO 30 – Le modalità di rateazione

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento anche se notificati ante 01/01/2020 e a prescindere che si tratti di atti impugnati, per i quali non è ancora decorso il termine utile per l'impugnazione, ovvero divenuti definitivi, in rate mensili di pari importo fino ad un

massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

4. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione

6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile

del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

ARTICOLO 31– Gli oneri di riscossione

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ARTICOLO 32– Gli interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

ARTICOLO 33– Accesso all'anagrafe tributaria

Ai fini della riscossione, anche coattiva, gli Enti, secondo quanto disposto dalla L.160 del 27/12/2019, art.1, co.791, lett. a), sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria. Restano ferme le modalità di accesso telematico per la consultazione delle banche dati catastale e ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico (PRA).

Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 34- Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, i regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e il Regolamento di Contabilità dell'Ente.